



**Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633**

**Consultazione scritta  
NOTA DI FIMI – FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA**

**Premessa**

L'istituto della copia privata, previsto e disciplinato dalla direttiva 2001/29/CE – recepita in Italia con il D. Lgs. 68/2003 - costituisce una forma di indennizzo del lavoro svolto da autori, artisti e imprese produttrici di contenuti video e audio tutelate dal diritto d'autore che subiscono un pregiudizio al diritto esclusivo, in seguito ad atti di riproduzione ad uso privato delle loro opere. Negli obiettivi del legislatore europeo, l'istituto dell'equo compenso rappresenta la sintesi tra la giusta esigenza del consumatore di fruire, attraverso la riproduzione per uso personale sui propri dispositivi, degli esemplari delle opere dell'ingegno in loro legittimo possesso e la necessità di indennizzare, per questa attività di riproduzione che rappresenta una "eccezione" al diritto d'autore, tutti i titolari dei diritti su quelle opere.

Con il D. Lgs. 68/2003, che ha modificato la Legge 633/1941, è stato introdotto l'*articolo 71 – septies*, che ha definito le categorie dei dispositivi assoggettabili, le modalità per la determinazione del compenso di copia privata e, in particolare, le modalità di revisione previste per le tariffe da applicare per la determinazione del compenso. La normativa stabilisce infatti che l'aggiornamento delle tariffe debba avvenire ogni tre anni tramite apposito decreto ministeriale. L'ultimo risale al 2020 e dal 2024 l'industria culturale è in attesa di un Decreto Ministeriale che provveda all'adeguamento delle tariffe. Tale aggiornamento risulta indispensabile in quanto assicura nel tempo, l'aderenza e la coerenza delle tariffe rispetto ai cambiamenti tecnologici che si susseguono e ai conseguenti mutamenti delle abitudini dei consumatori nella riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Il mercato dei device è in continuo cambiamento, così come le modalità di utilizzo degli stessi da parte dell'utente.

La maggior parte dei Paesi europei aderenti all'Unione e non applica un regime della copia privata. L'Italia non è quindi un'eccezione ma è in sostanziale linea di continuità con le politiche pubbliche adottate in materia a livello UE.

Via Leone XIII n. 14 – 20145 Milano – Tel. 02.795879 – Fax 02.799673  
info@fimi.it – www.fimi.it – Codice Fiscale 10695620152 P.IVA 08288100962

FIMI ritiene quindi assolutamente indispensabile il provvedimento di adeguamento dei compensi per la remunerazione di copie private sui dispositivi tecnologici, tenendo conto della capacità di memoria e del livello di utilizzo del consumatore finale, così come stabilito dalla normativa. Remunerare equamente chi crea e produce cultura significa garantire il presupposto essenziale di libertà e competitività per l'intera industria culturale italiana che investe in creatività e innovazione mantenendo e creando nuovi posti di lavoro e garantendo un volano produttivo importante per il sistema produttivo nazionale e per lo sviluppo culturale del Paese.

Con l'obiettivo di fornire un contributo concreto allo schema di decreto posto in consultazione, FIMI intende fornire alcune osservazioni che si sottopongono all'attenzione della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali.

### **Misure del compenso per copia privata (articolo 2)**

FIMI condivide il criterio proporzionale utilizzato, in linea con quello impiegato in occasione della definizione delle precedenti tariffe. Risulta, infatti, dalla lettura della bozza in consultazione, che i livelli tariffari proposti non abbiano subito sostanziali modifiche rispetto all'impianto del precedente DM del 30 giugno 2020 essendo state aggiornate secondo un processo di rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT per Famiglie, Operai, Impiegati (FOI) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Relativamente alla tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n), numero 2. - **Memoria o hard disk integrati in Smartphone o tablet** – si evidenzia che negli ultimi tre anni, come in passato, la produzione e le vendite di tali prodotti si sono concentrate su modelli di dispositivi caratterizzati dall'aumento della capacità di memoria e funzioni più avanzate. Considerato ciò, nonché la loro diffusione e il loro utilizzo ai fini della copia privata, FIMI condivide l'estensione proposta a nuove fasce di memoria. Va rilevato, inoltre, che più in generale, in Europa, le tariffe sugli apparecchi maggiormente diffusi (smartphone e tablet) sono state confermate o riviste al rialzo, mentre le tariffe applicate in Italia, con riferimento agli apparecchi che assorbono la quasi totalità della raccolta e capacità del compenso per copia privata (smartphones e tablet), restano ampiamente al di sotto della media europea nonostante l'adeguamento previsto dallo schema di decreto.

Rispetto alle **memorie in cloud**, FIMI condivide l'introduzione di tali nuove tariffe (articolo 2, comma 1, lett. q) in considerazione del loro crescente utilizzo: attraverso il cloud, infatti, è possibile, fruire di una memoria molto più ampia con possibilità di effettuare maggiori atti di copia privata e conseguente pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti. Inoltre, la memorizzazione su cloud è pur sempre resa possibile attraverso l'impiego di apparati fisici sui quali avviene nello specifico lo storage dei contenuti e pertanto, può rientrare nella definizione di "qualsiasi supporto", indipendentemente dal fatto che sia di proprietà di un soggetto terzo.

Tale assoggettamento al compenso per la copia privata è, del resto, in linea con quanto sta accadendo in Europa, dove alcuni degli Stati come la Germania, stanno negoziando o valutando la possibilità di introdurre il cloud, mentre altri come la Francia e l'Olanda hanno già disciplinato il tema. A tal proposito occorre tenere conto della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue resa nella causa C-433/20 Austro Mechana v. Strato. La CGUE si è pronunciata sull'eccezione di copia privata stabilendo che si applica anche alla memorizzazione nel cloud di una copia di un'opera protetta realizzata per fini privati.

Alla luce di ciò, FIMI condivide la misura tariffaria stabilita dallo schema di decreto per la "memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud". Tale misura risulta bilanciata in quanto riporta, come già attuato per i dispositivi fisici, una prima fascia esente da compenso riconducibile, in questo caso, ad una capacità ridotta di memorizzazione, mentre per le fasce successive si propone l'applicazione di tariffe decrescenti con l'aumentare della capacità di memoria entro livelli comunque contenuti, elaborate con riferimento alla incidenza media della copia privata confrontata con quella delle altre tipologie di devices.

A chiusura dell'impianto tariffario, lo schema di decreto specifica che il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi a videogrammi si applica anche agli **apparecchi e supporti ricondizionati (articolo 2, comma 2)**. FIMI è d'accordo con la precisazione inserita, in quanto occorre considerare che la loro capacità di memoria, dopo la procedura di rigenerazione, risulta essere la stessa di apparecchi nuovi. Come noto, il ricondizionamento comporta l'azzeramento, se non addirittura la sostituzione, della memoria, con eliminazione di qualsiasi contenuto in essa memorizzato dal precedente utilizzatore e, quindi, con sua integrale riutilizzabilità da parte del successivo utente alla pari di un nuovo device: in sostanza ci si trova di fronte a un prodotto in buona parte fisicamente e senz'altro commercialmente nuovo. In tale ottica la possibilità che questi apparecchi vengano utilizzati da persone fisiche per uso privato al fine di effettuare copie di opere protette è la medesima degli apparecchi del tutto nuovi, con pari conseguenze in tema di pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti. Agli apparecchi ricondizionati andrebbero quindi applicate le medesime tariffe di quelli nuovi,

atteso che il compenso per la copia privata deve essere applicato sul prodotto che, a seguito del processo di ricondizionamento, è immesso in commercio e destinato ad un nuovo consumatore.

### **Considerazioni finali**

Lo schema di decreto propone quindi un aggiornamento degli apparecchi e supporti interessati dal prelievo certamente apprezzabile e, complessivamente, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le modalità di utilizzo degli stessi da parte dell'utente. E' frutto di un accurato lavoro di analisi e approfondimento da parte del Ministero e degli uffici competenti e rappresenta un compromesso equilibrato anche se è bene sottolineare che, rispetto all'analisi comparativa dei compensi applicati in Italia e in altri Paesi UE, secondo le indagini a disposizione, **emerge chiaramente che in Italia il compenso per copia privata pro capite rispetto a quello di altri Paesi europei analizzati ha un valore più basso** (euro 2,3) rispetto alla media europea (euro 2,5), con Francia ad un livello di euro 4,1 e Germania ad un livello di euro 2.9 e l'incidenza dei compensi sul mercato più rilevante, quello degli apparecchi, in Italia è inferiore rispetto alla media degli altri Paesi europei (0,9% vs 1,3%).

FIMI, pertanto, condivide lo schema di decreto posto in consultazione e ne auspica l'urgente approvazione tenuto conto della tempistica trascorsa rispetto all'ultimo aggiornamento.

**FIMI – FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA**, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi collettivi dell'industria fonografica, sul piano nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva. E' associata da IFPI, Federazione internazionale dell'industria fonografica ed è socio fondatore di Confindustria Cultura Italia.